



COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.140 del Registro delle Deliberazioni

Oggetto:	INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	Presente
1. SIMONCINI MAURO - Sindaco	Sì
2. CAVALLARO LOREDANA - Assessore	Sì
3. TARZI LUCIO MARCO LEONARDO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale Signor Nessi dr. Massimo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SIMONCINI MAURO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni - in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal DM11 agosto 2017, prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del sopra citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.11 ter, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11 ter, comma 2, del D.Lgs n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità

pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO inoltre che:

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Valmorea nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell'Ente sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/09/2017, ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*”;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Settore Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valmorea - GAP”, individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

- CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI (rientra tra gli “enti strumentali partecipati”), quota 32%;
- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE” (rientra tra gli “enti strumentali partecipati”), quota 9,76%;
- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE” (rientra tra gli “enti strumentali partecipati”), quota 3,23%;
- COMO ACQUA S.r.l. (rientra tra le “società partecipate”, in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali), quota 0,57%;
- COLLINE COMASCHE S.r.l. (rientra tra le “società partecipate”, in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali), quota 1,24%;
- CONSORZIO ENERGIA VENETO (rientra tra gli “enti strumentali partecipati”), quota 0,08%;

DATO ATTO che, conseguentemente, per l’esercizio 2016 non entrano a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valmorea - GAP” le seguenti società partecipate:

- CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A., quota 0,436%; (non rientra tra le “società partecipate”);

DATO ATTO CHE la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2016, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Valmorea	%	Soglia
Totale attivo	9.693.915,88	10%	969.391,16
Patrimonio netto	2.508.613,71	10%	250.861,37
Componenti positivi della gestione	1.949.838,88	10%	194.983,89

CONSIDERATO che tutti gli enti e società appartenenti al GAP sono titolari di affidamenti diretti da parte del Comune, rientrano nel “Perimetro di consolidamento” del Comune di Valmorea a prescindere dalla suddetta soglia di irrilevanza economica del 10% o dall’1% di partecipazione;

RITENUTO pertanto di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall’allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011, sulla base delle sopra citate valutazioni:

- Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento);

RAVVISATO CHE:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;

CONSIDERATO CHE:

- agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento deve essere trasmessa apposita comunicazione dell'inserimento nell'ambito del bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2017;
- l'Amministrazione Comunale dovrà altresì impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato avviando un percorso che consenta l'allineamento di tutte le contabilità del Gruppo.

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTO UNANIME, reso per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, i seguenti due elenchi:

"ELENCO A) - Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIP.
COMO ACQUA S.r.l.	Società partecipata	0,57%
COLLINE COMASCHE S.r.l.	Società partecipata	1,24%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CASA ANZIANI INTERCOMUNALE"	Ente strumentale partecipato	9,76%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE"	Ente strumentale partecipato	3,23%
CONSORZIO COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI	Ente strumentale partecipato	32%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Ente strumentale partecipato	0,08%

“ELENCO B) - Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio consolidato”

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIP.
COMO ACQUA S.r.l.	Società partecipata	0,57%
COLLINE COMASCHE S.r.l.	Società partecipata	1,24%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE”	Ente strumentale partecipato	9,76%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE”	Ente strumentale partecipato	3,23%
CONSORZIO COSTRUZIONI IMPIANTI SPORTIVI	Ente strumentale partecipato	32%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Ente strumentale partecipato	0,08%

2) Di dare atto che:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell’esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
- agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’area di consolidamento deve essere trasmessa apposita comunicazione dell’inserimento nell’ambito del bilancio consolidato comunale relativo all’esercizio 2017.

3) Di rimandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l’approvazione delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

QUINDI, con successiva unanime votazione resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to F.to : Simoncini Mauro

L'ASSESSORE
F.to : f.to Cavallaro Loredana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to F.to : Nessi dr. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 18/01/2018 affinché vi rimanga esposto per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente, è stato comunicato con nota n.363 :

- ☒ Ai Signori Capigruppo consiliari (ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
☐ Alla Prefettura di _____ (ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs.18/08/2000, n. 267)

Valmorea, li 18/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to F.to:Nessi dr. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Valmorea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Nessi dr. Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2017

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4°comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)
☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3°comma, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Valmorea, li 18/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Nessi dr. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Valmorea, li 18/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo